

Disposizioni in materia di riconoscimento e tutela del caregiver familiare

Capo I

Finalità e definizione

ART.1

(Finalità)

1. La presente legge tutela la figura del *caregiver* familiare attraverso misure volte a:

- a) riconoscere il ruolo fondamentale, all'interno della società, dell'attività di cura e assistenza svolta dal *caregiver* familiare quale espressione di solidarietà e responsabilità nonché il valore economico dell'attività prestata;
- b) supportare e valorizzare il *caregiver* familiare con adeguati sostegni per garantire allo stesso la migliore qualità di vita possibile;
- c) prevenire situazioni di isolamento e discriminazione del *caregiver* familiare;
- d) coinvolgere il *caregiver* familiare nella rete dei servizi e nella loro pianificazione.

ART.2

(Definizione)

1. Si definisce *caregiver* familiare la persona maggiorenne che assiste e si prende cura del figlio o di un altro parente entro il secondo grado, del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un parente entro il terzo grado, cui siano riconosciute una o più delle seguenti condizioni:

- a) condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge 104 del 1992;
- b) titolarità di indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- c) condizione di non autosufficienza individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o da certificazioni preesistenti attestanti tale specifica condizione;
- d) condizione di non autosufficienza individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, o da certificazioni preesistenti attestanti tale specifica condizione.

2. Il *caregiver* familiare, in relazione ai bisogni della persona assistita, mediante un'attività di cura, assiste la persona nell'ambiente domestico o nel contesto in cui la stessa vive, la segue nei luoghi in cui vive, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana sia di base sia strumentali, nei suoi bisogni primari e nelle varie incombenze. Nel progetto di vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 e nel Progetto di assistenza individualizzato («PAI») di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, o negli ulteriori piani di intervento previsti a legislazione vigente l'attività del *caregiver* familiare

viene raccordata con gli strumenti di assistenza sociali, sociosanitari e sanitari ivi previsti.

3. La funzione di *caregiver* familiare è compatibile con lo svolgimento di attività assistenziale retribuita nei confronti della medesima persona assistita. In tal caso, allo stesso, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13.

4. Per ciascuna persona assistita possono essere individuati anche più *caregiver* familiari purché conviventi con la medesima. Entrambi i genitori sono *caregiver* del figlio anche se non conviventi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 2.

5. Si individuano i seguenti profili di *caregiver* familiare in funzione dell'impegno di cura e assistenza prestata:

- a) *caregiver* familiare prevalente, con un carico di assistenza uguale o superiore a novantuno ore settimanali convivente con una persona assistita in condizione di non autosufficienza, attestata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o ai sensi dell'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, ovvero attestata da precedenti certificazioni;
- b) *caregiver* familiare convivente con la persona assistita con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore e inferiore a novantuno ore settimanali;
- c) *caregiver* familiare non convivente con la persona assistita con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali;
- d) *caregiver* familiare convivente o non convivente con la persona assistita con un carico di assistenza uguale o superiore a dieci ore settimanali e inferiore a trenta ore settimanali;

6. Il carico assistenziale di cui al comma 5, lettere a) e b) è attestato nel progetto di vita, nel PAI ovvero negli eventuali altri piani di intervento previsti a legislazione vigente.

Capo II

Individuazione e procedura per il riconoscimento

ART. 3

(Individuazione del caregiver familiare)

1. L'individuazione del *caregiver* familiare è effettuata nel rispetto del principio di autodeterminazione della persona assistita, che può essere espressa in qualunque forma, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e dispositivi che consentano alla medesima di comunicare e di esprimere la propria volontà.

2. La persona assistita indica i propri *caregiver* familiari, sino a tre. Nei casi in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica, il *caregiver* familiare è indicato dall'amministratore di sostegno, ove dotato dei relativi poteri, dal tutore o dal curatore, tenendo conto, in ogni caso, della volontà della persona assistita. Se la persona assistita è minore di età sono *caregiver* familiari entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Se la responsabilità genitoriale è in capo ad un solo genitore è *caregiver* quest'ultimo. In mancanza di genitori esercenti

la responsabilità genitoriale è *caregiver* il tutore. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale possono congiuntamente individuare uno solo di loro quale *caregiver* familiare, anche unitamente a non più di due altri *caregiver* familiari diversi dall’altro genitore. I genitori possono altresì, congiuntamente, designare, fino a tre *caregiver* familiari diversi da loro. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l’articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile.

3. La persona assistita ha facoltà di sostituire o revocare ciascun proprio *caregiver* familiare. Nei casi in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica, la facoltà di sostituzione e revoca di ciascun *caregiver* familiare è attribuita ai soggetti indicati dal comma 2, secondo periodo, tenendo conto, in ogni caso, della volontà della persona assistita. Nei casi in cui la persona assistita sia minore di diciotto anni, la facoltà di sostituzione o revoca di ciascun *caregiver* è attribuita, congiuntamente, ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità o, in loro mancanza, al tutore. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l’articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile.

ART. 4

(Procedura per l’iscrizione del caregiver familiare in funzione della graduazione delle tutele)

1. Il riconoscimento del *caregiver* familiare è demandato all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, a tal fine rende disponibile entro il 30 di settembre 2026 una piattaforma informatica sul proprio sito internet istituzionale.

2. La procedura telematica per il riconoscimento di ciascun *caregiver* familiare è attivata, in conformità a quanto previsto dell’articolo 3, comma 1, dalla persona assistita o, nei casi in cui questa sia interdetta o beneficiaria di amministrazione di sostegno, dal tutore o dall’amministratore di sostegno con poteri di rappresentanza. Nel caso di curatela o di amministrazione di sostegno senza poteri di rappresentanza, la procedura è attivata dalla persona con disabilità assistita dall’amministratore di sostegno o dal curatore. Se è in corso il procedimento di interdizione, di inabilitazione o per la nomina dell’amministratore di sostegno, la procedura telematica può essere attivata dal tutore provvisorio, dal curatore provvisorio o dall’amministratore di sostegno provvisorio, se nominato. Nei casi in cui la persona assistita sia minore di età, la procedura telematica può essere attivata da ciascuno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o, in loro mancanza, dal tutore. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l’articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile.

3. La persona che, ai sensi del comma 2, richiede l’attivazione della procedura attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) le generalità della persona assistita;
- b) che la persona assistita rientra tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1;
- c) le generalità di ciascun *caregiver* familiare individuato e il relativo carico assistenziale;
- d) l’eventuale convivenza tra il *caregiver* familiare e la persona assistita;

- e) nel caso di *caregiver* non convivente, la residenza di questi nello stesso comune del territorio italiano della persona assistita o ad una distanza non superiore a 25 chilometri;
- f) la relazione di parentela o di affinità o l'esistenza di uno dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 1;
- g) il profilo, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 5, chiesto da ciascuno dei *caregiver* individuati;
- h) gli estremi del progetto di vita, del PAI o degli eventuali altri piani di intervento previsti a legislazione vigente da cui risulta il carico assistenziale nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b). Nel caso in cui i predetti piani siano stati già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge e non contengano l'individuazione del *caregiver* familiare e del relativo carico, prevalente o meno, si procede alla loro integrazione;
- i) il carico assistenziale nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 5, lett. c) e d).

4. La persona che, ai sensi del comma 2, richiede l'attivazione della procedura allega l'accettazione da parte di ciascuna delle eventuali altre persone individuate quali *caregiver* familiari.

5. La procedura di riconoscimento del *caregiver* familiare è conclusa nel termine di trenta giorni dalla data di invio dell'istanza con il rilascio, al richiedente, di un certificato che attesta la qualifica di *caregiver* familiare e l'attribuzione allo stesso di un profilo ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

6. Il riconoscimento di più *caregiver* familiari per la stessa persona assistita può avvenire anche con più richieste successive.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorità politica in materia di famiglia, sentito dell'INPS, sono definite le modalità operative da seguire ai fini della procedura di riconoscimento, revoca o sostituzione del *caregiver* familiare e accettazione della persona individuata.

8. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'INPS, per il triennio 2026-2028, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, con incremento della propria dotazione organica, a bandire e, conseguentemente assumere, per l'anno 2027, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, anche attraverso lo scorrimento di graduatorie vigenti e bandi di mobilità, **110** unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari amministrativi del Comparto Funzioni centrali.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa, **in conto capitale**, di **1,05 milioni di euro nell'anno 2026 per la implementazione del sistema informativo di cui al comma 1, nonché, in conto corrente, di 0,33 milioni di euro nell'anno 2027 e di 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per la relativa manutenzione, di 6,39 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'assunzione del personale di cui al comma 8, di 0,10 milioni di euro nell'anno 2026 per lo svolgimento del relativo concorso e di 0,22 milioni di euro nell'anno 2027 per l'acquisto della relativa dotazione**, a valere sulle risorse di cui

all'articolo 15.

Capo III

Tutele e sostegni

ART.5

(Partecipazione e informazione del caregiver familiare)

1. Il *caregiver* familiare partecipa:

- a) all'unità di valutazione multidimensionale della persona con disabilità di cui all'articolo 24, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e alla predisposizione del progetto di vita e del *budget* di progetto di cui agli articoli 26 e 28 del citato decreto legislativo n. 62 del 2024;
- b) alla valutazione multidimensionale unificata della persona anziana non autosufficiente, nonché all'elaborazione del PAI e del relativo budget di cura e assistenza, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

2. Nel progetto di vita e nel PAI si individuano il carico assistenziale del *caregiver* familiare, l'apporto del *caregiver* familiare per l'attuazione degli interventi ivi previsti, indicando anche la prevalenza dell'attività di cura nel caso di più *caregiver*, nonché, anche tenendo conto della struttura e del funzionamento del nucleo familiare di riferimento, i relativi supporti.

3. I servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito rilasciato in via generale tramite la piattaforma di cui all'articolo 4 e, ove necessario, del suo rappresentante legale e nel rispetto delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al regolamento (/UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, forniscono al *caregiver* familiare le informazioni, sui bisogni assistenziali e sulle cure necessarie alla persona assistita, sulle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie cui ha diritto la persona assistita nonché sulle eventuali misure di supporto alla sua attività di assistenza e cura alla persona assistita.

4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, le regioni programmano e individuano le modalità di riordino e unificazione, le attività e i compiti svolti dalle unità di valutazione multidimensionali unificate operanti per l'individuazione delle misure di sostegno e di sollievo ai *caregiver* familiari, all'interno delle unità di valutazione multidimensionale unificate di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 4 maggio 2024, n. 62 e di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

ART. 6

(Disposizioni in materia di partecipazione delle associazioni rappresentative)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alle programmazioni sociali nazionali delle associazioni maggiormente rappresentative dei *caregiver* familiari, delle associazioni del Terzo settore maggiormente rappresentative delle persone assistite e delle loro famiglie, degli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché dell'Autorità

Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dispone la loro consultazione nell'ambito della definizione dei piani nazionali di cui al comma 6 del medesimo articolo 21, allo scopo di individuare i bisogni da soddisfare e le corrispondenti attività da programmare nell'ambito delle risorse disponibili, tenendo in considerazione i bisogni delle donne caregiver nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori.

2. Le regioni prevedono i criteri di individuazione delle associazioni di cui al comma 1 operanti in ambito regionale, anche ai fini della loro partecipazione ai piani regionali sociali, sociosanitari e sanitari relativamente agli aspetti di loro interesse.

ART. 7

(Riconoscimento delle competenze)

1. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal *caregiver* familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata dai *caregiver* familiari di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c) è individuata come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area sociosanitaria. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la piattaforma informatica di cui all'articolo 4 e il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, interagiscono al fine dell'iscrizione d'ufficio dei *caregiver* familiari al medesimo SIISL.

2. Per i *caregiver* familiari inseriti in percorsi scolastici e rientranti nei profili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 può essere valorizzato nell'ambito del colloquio dell'esame di maturità ai sensi dell'articolo 17, comma 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

3. Al fine di riconoscere e valorizzare l'esperienza maturata dallo studente maggiorenne *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c) e valorizzare le competenze acquisite durante l'attività di cura e assistenza, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della loro autonomia **e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente**, possono individuare i criteri e le modalità per promuovere iniziative formative, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), in materia di sostegno alle persone non autosufficienti o in condizioni di disabilità.

4. I **Centri provinciali per l'istruzione degli adulti**, nell'ambito della loro autonomia, possono individuare i criteri e le modalità, nelle attività finalizzate al riconoscimento dei crediti, per valorizzare l'esperienza maturata dai *caregiver* familiari di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c).

5. **Per valorizzare le competenze acquisite, durante l'attività di cura, dal**

caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c) iscritto a un corso di studi universitario, le università, nel rispetto dell'autonomia universitaria, possono prevedere criteri e modalità di riconoscimento di crediti formativi universitari extracurriculare per le conoscenze e abilità professionali certificate, in coerenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea e nei limiti della normativa vigente. Le università possono, altresì, prevedere misure volte ad agevolare la frequenza ai corsi di studio e a disciplinare modalità di recupero delle attività formative, qualora sia certificato l'impedimento alla partecipazione alle stesse. Al caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c) può essere riconosciuto lo status di studente lavoratore.

6. Le regioni e le province autonome **possono valorizzare** l'esperienza e le competenze maturate dal caregiver familiare nell'attività di assistenza e cura, al fine di favorire l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, con particolare riguardo alle donne caregiver nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori, **nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.**

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'istruzione e del merito, per i profili di rispettiva competenza, adottano, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 8

(Sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

1. Il caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b) se presta attività di lavoro subordinato, ha diritto a una rimodulazione, **riorganizzazione o modifica dell'orario di lavoro, compatibile con l'attività di assistenza e di cura prestata e con le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa**, anche mediante il ricorso a modalità di lavoro agile o la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, senza che ciò determini, nel caso di caregiver dipendenti pubblici, un incremento delle facoltà assunzionali. Il caregiver familiare ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno, nel limite, per i dipendenti pubblici, della dotazione organica e delle facoltà assunzionali.

2. Per i genitori caregiver di minori con disabilità, il congedo parentale di cui al combinato disposto degli articoli 32 e 33 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è fruibile sino al compimento della maggiore età della persona assistita.

3. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro del caregiver familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b) e c), possono cedere, a titolo gratuito, a

quest'ultimo i riposi e le ferie da loro maturati. Le condizioni e le modalità di fruizione di riposi e ferie ceduti al *caregiver* sono stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

ART. 9

(*Tutela antidiscriminatoria*)

1. Il *caregiver* familiare di cui all'articolo 2 può azionare le tutele di cui alla legge 1° marzo 2006, n. 67, nel caso sia destinatario di discriminazioni in ragione del rapporto con la persona assistita.
2. La legittimazione all'azione di cui al comma 1 spetta anche all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

ART.10

(*Servizio civile universale*)

1. Nei programmi di intervento di servizio civile universale, articolati in progetti che prevedono la partecipazione di giovani con minori opportunità, per la categoria dei *caregiver* familiari di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a), b), c) e d), l'articolazione dell'orario di servizio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, deve garantire la necessaria flessibilità tenendo conto delle specifiche esigenze legate al ruolo di assistenza familiare, compatibilmente con la complessiva organizzazione dei medesimi progetti.

ART.11

(*Disposizioni integrative al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68*)

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) studenti che siano *caregiver* familiari con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali;».

ART.12

(*Sostegni*)

1. I sostegni e le misure volte a tutelare il benessere psicofisico del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sono definiti in apposita sezione del progetto di vita, del PAI o degli altri piani di intervento.
2. I sostegni di cui al comma 1 possono comprendere, anche tenuto conto dell'esito della valutazione degli specifici bisogni, degli interventi a sostegno del *caregiver* familiare, e degli altri eventuali componenti del nucleo familiare, nonché della presenza di figli minori la possibilità per il *caregiver* di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b):
 - a) di essere sostituito entro le ventiquattro ore dal sorgere di un'emergenza;
 - b) di beneficiare di misure di sostegno psicologico;
 - c) di richiedere visite, anche specialistiche, a domicilio.

- d) di richiedere televisite e teleconsulti;
- e) di programmare per tempo con le strutture sanitarie e sociosanitarie gli interventi di cura e di assistenza a tutela del diritto alla salute del *caregiver* familiare;
- f) di accedere, a parità di condizione sanitaria, a interventi sanitari e sociosanitari in via preferenziale al fine di ridurre i tempi di attesa;

3. I sostegni di cui al comma 2 sono riconosciuti a valere sul budget del progetto di vita, del PAI o degli altri piani di intervento, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali a ciò destinabili a legislazione vigente.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa d'intesa in sede Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART.13

(Misura di sostegno economico)

1. A decorrere dall'anno 2027 è **erogato** a favore del *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a) per ciascun assistito, presente dal mese di ottobre del 2026 nella piattaforma dell'INPS, di cui all'articolo 4, che non svolga attività lavorativa ovvero la svolga entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, con soglia ISEE pari a 15.000 euro un contributo mensile, erogato con cadenza trimestrale posticipata, che non concorre alla formazione del reddito, né al calcolo ai fini delle componenti reddituale e patrimoniale dell'ISEE.

2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, nel caso in cui entrambi i genitori siano individuati quali *caregiver* familiare del figlio, il contributo è **unico ed è suddiviso in pari misura tra entrambi**.

3. L'importo del contributo è determinato trimestralmente con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite delle risorse di cui al comma 5 e nel limite pro capite massimo trimestrale di 1.200 euro. Al fine di consentire la determinazione dell'importo trimestrale di cui al primo periodo, l'INPS comunica al menzionato Dipartimento, entro i primi 10 giorni del mese successivo al trimestre di riferimento, il numero degli aventi diritto.

4. Il diritto al contributo per il *caregiver* familiare decorre dal primo giorno del **trimestre** successivo all'avvio della procedura telematica di cui all'articolo 4, comma 2 e, nei casi di cui al terzo periodo del medesimo comma 2, si costituisce a seguito della ratifica positiva. Il diritto al contributo cessa nel caso di:

- a) decesso della persona assistita;
- b) sostituzione o revoca del *caregiver*;
- c) perdita dei requisiti di cui al comma 1;
- d) rinuncia da parte del *caregiver*.

5. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono iscritte risorse, per il successivo trasferimento all'INPS, pari a 250,06 milioni di euro nell'anno 2027 e di 253,38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, che costituiscono limite di spesa. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 14. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, sono definite le modalità operative per l'erogazione e il trasferimento del contributo nonché le modalità di monitoraggio del limite di spesa.

Capo IV

Disposizioni finali

ART.14

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 1,15 milioni di euro nell'anno 2026, a 257 milioni di euro nell'anno 2027 e 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

- a) quanto a 1,15 milioni di euro nell'anno 2026 e a 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 199 del 30 dicembre 2025.
- b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- c) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura non professionali svolta dal caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 a copertura degli oneri derivanti dagli articoli 4 e 13.

ART.15

(Disposizioni finali)

1. Restano ferme le competenze regionali nella materia.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
 - a) l'articolo 39 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29;
 - b) l'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

«h-bis) “il *caregiver* e il relativo carico assistenziale in termini di ore”».

4. All'articolo 27, comma 17 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«a), “è individuato, altresì, il *caregiver* e il relativo carico assistenziale in termini di ore” ».